

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

DECRETO AIUTI [d.l. 50/2022 convertito in legge] - DOSSIER¹

Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", detto anche "**Decreto aiuti**", è composto da 59 articoli, molti dei quali aggiunti in sede di conversione (legge n. 91/2022).

Il Capo III, rubricato "Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti", contiene 12 articoli e, tra questi, si segnalano in particolare gli articoli 20-ter, 26, 27 e 28.

In particolare, con l'articolo 20-ter, da un lato, diventa unica e a regime la norma sulla **compensazione dei crediti verso la PA** (l'articolo 28-quater del DPR 602 del 1973), dall'altro, si ricomprendono anche i crediti derivanti da prestazioni professionali.

In secondo luogo, anche il decreto in commento reca disposizioni urgenti in materia di **appalti pubblici di lavori**, al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali e del carburante (e, contestualmente, abroga la disciplina precedente).

In ambito universitario, l'articolo 28 introduce, da un lato, i "Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese", finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria e alla formazione di profili professionali innovativi e specializzati (misure che trovano applicazione solo per le regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale) e, dall'altro, detta "**disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca**".

Entrata in vigore

Il decreto-legge 50/2022 è entrato in vigore il giorno 18 maggio 2022. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il 16 luglio 2022, ove non diversamente previsto dalla norma stessa.

Strumenti di lettura

- [Testo coordinato del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 \(convertito in legge\)](#)
[link permanente a Normattiva.it]
- [Iter parlamentare](#)
 - [Dossier parlamentare](#)

Selezione per le università

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI2

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

1.Compensazione dei crediti maturati nei confronti della PA.....	2
2.Digitalizzazione della PA.....	3
3.Obbligo vaccinale.....	3
4.Revisione prezzi lavori pubblici.....	3
UNIVERSITA'.....	4
5.Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese.....	4
6.Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca.....	5

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1.Compensazione dei crediti maturati nei confronti della PA

Il decreto-legge modifica il meccanismo di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA. Infatti, si estende la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PA con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ricomprendendo **anche i crediti derivanti da prestazioni professionali** (lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto in commento, che modifica l'articolo 28-quater del [D.P.R. 602/1973](#) in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Le disposizioni citate si applicano inoltre alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione (articolo 20-ter, comma 1, lettera b).

A tal fine, le certificazioni delle amministrazioni attestanti tale credito (che, come detto, deve essere certo, liquido ed esigibile) e recanti la data prevista per il pagamento, sono utilizzate a richiesta del creditore per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito (articolo 20-ter, comma 1, lettera c).

Vista l'introduzione con norma primaria della previsione di compensazione dei crediti maturati da prestazioni professionali nei confronti delle PA ed il necessario coordinamento normativo, il decreto prevede l'**abrogazione** della disciplina delle modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, **anche professionali**, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato (l'articolo 20-ter del decreto in commento abroga il comma 7-bis dell'[articolo 12 del D.L. 145/2013](#)).

2. Digitalizzazione della PA

Il decreto-legge in commento **incrementa**, nel limite massimo del 50%, **il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione**² finalizzati all'acquisto di servizi e delle attività per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (valore stabilito dall'[art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021](#)).

In particolare tale incremento viene esteso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto *desktop outsourcing*, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di *digital transformation*, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di *cybersecurity*.

Viene altresì prevista la proroga, fino al 31 dicembre 2022, di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro in corso alla data del 28 febbraio 2022 con i medesimi soggetti aggiudicatari (art. 49, comma 1, decreto-legge n. 50/2022 in commento).

3. Obbligo vaccinale

Sono state apportate modifiche relative ai termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di **obblighi di vaccinazione contro il COVID-19**. In particolare, il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, originariamente previsto per il 1° febbraio 2022, è stato spostato al 15 giugno 2022 ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista. Tra le categorie di lavoratori interessate (a prescindere dall'età anagrafica) dall'obbligo di vaccinazione fino al **15 giugno 2022** c'è anche quella del **personale delle università**, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (art. 51-ter del decreto-legge in commento).

4. Revisione prezzi lavori pubblici

Il decreto-legge in commento introduce un **meccanismo di revisione prezzi** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Occorre sottolineare che questo meccanismo opera soltanto per i lavori pubblici e che non è, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi³. L'articolo in esame, da un lato, impone alle stazioni appaltanti l'adeguamento dei prezziari entro il 31 luglio e, dall'altro, prevede che, nelle more di tale adeguamento, possa essere riconosciuto all'impresa un importo "**fino al 20%**" in più dell'importo derivante dai prezziari in vigore (articolo 26, comma 3, del decreto in commento).

Infatti si prevede che **per tutti i contratti di lavori pubblici**, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31

² Gli strumenti di acquisto, le Convenzioni e gli Accordi quadro consentono alle amministrazioni pubbliche di acquisire direttamente beni e servizi dai fornitori selezionati da Consip; gli strumenti di negoziazione, invece, permettono alle PA di negoziare in autonomia sulla piattaforma telematica MEF/Consip le proprie gare di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria. I tre strumenti attualmente disponibili sono: il Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) - mercato virtuale dedicato alla PA sviluppato da Consip per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, una sorta di "Amazon" della Pubblica Amministrazione, in cui il processo d'acquisto si svolge totalmente in via telematica e i fornitori che offrono i loro beni e servizi sono abilitati da Consip; lo Sdapa (Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione) - strumento che consente a tutte le amministrazioni di negoziare, in modalità totalmente telematica, gare sia sopra sia sotto-soglia comunitaria, invitando tutti gli operatori economici già abilitati al sistema (prequalificati) a seguito di un bando pubblicato da Consip; le Gare in Asp (Application Service Provider) - in cui singole amministrazioni utilizzano in autonomia la piattaforma acquisti Mef/Consip per svolgere la procedura di gara, con il supporto e l'assistenza di Consip.

³ Così come esplicitato nel parere n. 1371 del Servizio giuridico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

dicembre 2021, **lo stato di avanzamento dei lavori** relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, **viene adottato**, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **applicando il prezzario stabilito dalle regioni** (articolo 26, comma 1, del decreto in commento).

Per raggiungere le finalità di cui al comma 1, **in deroga al Codice dei contratti pubblici**, e limitatamente all'anno 2022, **le regioni entro il 31 luglio 2022** procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2, articolo 26, del decreto-legge in esame). Nel caso di inadempimento da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo contatto con le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in questione.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4.

In relazione a tale fondo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([Serie Generale n. 172 del 02/08/2022](#)) il decreto del Ministero delle infrastrutture recante le "Modalità di utilizzo del Fondo adeguamento prezzi".

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate, nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento.

In relazione al necessario coordinamento tra le norme, **viene abrogato l'originario regime di adeguamento dei prezzari, introdotto con il Decreto "sostegni-ter"** (come previsto ai commi 9 e 10 dell'articolo 26 del decreto in commento, che abrogano l'articolo 29, comma 11-bis del d.l. 4 del 2022, convertito con la legge n. 25 del 2022).

Tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022, di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi.

Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", volto a fronteggiare l'insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022.

UNIVERSITA'

5.Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese

Vengono istituiti i "Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese". Trattasi di un meccanismo attraverso il quale le Università sono ammesse a ricevere contributi a

fronte della promozione di patti con imprese, enti o istituzioni di ricerca privati o pubblici, società pubbliche, altre università e pubbliche amministrazioni (articolo 14-bis⁴ del d.l. 152/2021 aggiunto dall'articolo 28 del decreto in commento).

L'intento della norma è quello di "creare percorsi universitari orientati alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, intendendosi quest'ultima come insufficiente presenza di forza lavoro qualificata in relazione alla domanda d'impiego". A tal fine, è necessario adottare politiche in grado di incentivare una programmazione dell'**offerta formativa più aderente ai bisogni del territorio**, sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e sulla formazione di una classe dirigente orientata all'integrazione tra l'impresa e la pubblica amministrazione. Riveste, in questo contesto, grande importanza il cd. "**public private partnership**", ovvero l'incontro tra il mondo accademico e le imprese, ma anche con enti regionali che operano sul territorio e che pertanto si trovano a diretto contatto con le necessità attuali.

Al comma quarto è dedicata l'elencazione degli elementi essenziali che i patti stilati dalle università devono contenere (prima fra tutte "la puntuale indicazione di progetti volti a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM").

Di centrale importanza è la specifica che **non tutte le Università** sono legittimate a presentare i patti territoriali di alta formazione: l'iniziativa spetta alle sole università che hanno sede in **regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale**, in relazione a tutti i seguenti parametri:

- a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
- b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
- c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto (comma 6, articolo 28 del decreto legge in commento).

Al fine di individuare tali parametri, nella Relazione illustrativa del decreto-legge sono state predisposte apposite tabelle (vedi Dossier parlamentare, pagg. 260 e ss.).

Come riportato dal testo stesso, le tabelle e i relativi dati sono ancora provvisori.

6. Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca

Viene istituita presso il MUR la "**Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca**" (articolo 21-bis della legge 240/2010, come introdotto dal comma 2-bis dell'articolo 28 del decreto in commento). La finalità principale della Struttura tecnica è

⁴ "Al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".

quella di “promuovere il **coordinamento delle attività di ricerca di università**, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM **verso obiettivi di eccellenza**, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltretutto, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese”.

Dal punto di vista sistematico, l'intervento va inquadrato nell'ambito della promozione della ricerca e delle connesse progettualità innescato dal PNRR e dalla disciplina di più recente adozione (fra cui il d.l. 77/2021, il d.l. 36/2022, lo stesso d.l. 50/2022), quale strumento organizzativo di supporto e coordinamento.

Il MUR è chiamato ad adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto di natura non regolamentare concernente l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica.

Alla Struttura tecnica vengono assegnate le seguenti funzioni (commi 1 e 2 dell'art. 21-bis della legge 240/2010, così come modificato dall'articolo 28 del decreto in commento):

- **promozione del coordinamento delle attività di ricerca di università**, enti pubblici di ricerca e di istituzioni AFAM verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione, oltretutto, più in generale, agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese;
- **valutazione dell'impatto dell'attività di ricerca**, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;
- **nomina dei componenti dei comitati di valutazione** nell'ambito degli elenchi che, secondo la stessa novella, dovranno essere predisposti dal CNVR;
- **supporto** alle funzioni esercitate dal CNVR, che opera tramite l'avvalimento della Struttura tecnica;
- se previsto dai rispettivi bandi e ove non vi provveda il CNVR, provvedere allo **svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati**, previo accordo o convenzione con essi.

Va sottolineato che in tale ambito esiste già il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca e che, al fine di armonizzare la coesistenza dei due organi, viene dettato il coordinamento delle reciproche funzioni (art. 28, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge in commento). In tale ottica, si dispone che il procedimento di **nomina dei componenti dei comitati di valutazione** dei progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale e di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica **non** è più operata dal CNVR, ma dalla Struttura tecnica, sulla base degli elenchi stilati dal CNVR.

Inoltre, al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto dei target

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), **il numero massimo dei componenti** dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. In attesa dell'istituzione della Struttura tecnica, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è ancora effettuata dal CNVR ed è disposta con provvedimento della competente direzione del MUR (comma 2-quater dell'articolo 28 del decreto in commento). I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del MUR 11 febbraio 2022, n. 229, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della L. 178/2020, per quanto non già previsto dal decreto direttoriale del MUR 2 febbraio 2022, n. 104. Tali disposizioni si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.

Da ultimo, **solo se previsto dai rispettivi bandi** (in questa limitazione risiede la novità), il CNVR provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi (articolo 28, comma 2-bis, lett. a), n. 2, che modifica l'art. 21, comma 2, lett. c), della l. 240/2010).